Euroconference LAVORO

Quotidiano di Centro Studi Lavoro e Previdenza

Edizione di martedì 6 giugno 2023

NEWS DEL GIORNO

Inail: chiarimenti in merito a Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Emergenza maltempo: pubblicato in GU il Decreto
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: rapporto annuale Comunicazioni Obbligatorie 2023
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Esonero dal lavoro notturno in presenza di familiare disabile
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Inail: chiarimenti in merito a Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

di **Redazione**

L'Inail, con circolare 1° giugno 2023, n. 23, fornisce alcuni chiarimenti ulteriori in materia di Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

Nello specifico, la circolare si premura di individuare la corretta tipologia di rischio connesso all'incarico assolto, e quindi il relativo premio da versare.

La circolare Inail n. 23/2023 effettua anzitutto una ricognizione circa la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, andandone a declinare la fisionomia in relazione al dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Si parte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, che in via generale – ed anche nelle declinazioni ulteriori rispetto al raggio di azione ultra aziendale – è quello di consultazione e controllo circa le attività poste in essere dal datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle specificità correlate a ciascuna realtà aziendale in base alle attività svolte.

Sempre la circolare Inail n. 23/2023 specifica la fisionomia delle figure introdotte dagli articoli 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, e segnatamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, laddove previsto dalla contrattazione collettiva applicata, e chiamato (in relazione a particolari settori) ad esercitare il medesimo ruolo in un ambito più ampio rispetto a quello della singolare realtà aziendale, ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, laddove più imprese operino in un medesimo plesso, e sempre coerentemente con le modalità previste dalla contrattazione collettiva di settore applicata.

Centrale il dettato del paragrafo D della medesima circolare, il quale, dopo aver ribadito come anche l'attività di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in ogni forma declinato) debba essere considerata rientrante in quelle oggetto di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, specifica come non debba essere istituita una ulteriore e diversa voce di tariffa, in quanto tale copertura rientra in quella già garantita in relazione all'inquadramento derivante dalla mansione ordinariamente svolta.

Seminario di specializzazione
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E STRATEGIE RELAZIONALI NEL CONTENZIOSO DEL LAVORO
accedi al sito >

NEWS DEL GIORNO

Emergenza maltempo: pubblicato in GU il Decreto

di **Redazione**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127, il D.L. 1° giugno 2023, n. 61 che contiene le misure urgenti volte a fronteggiare l'emergenza maltempo in Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Come emerge dall'allegato 1 del citato D.L., infatti, le aree destinatarie degli interventi volti a contrastare la situazione emergenziale non sono esclusivamente ubicate in Emilia Romagna – sebbene le stesse costituiscano quelle maggiormente interessate per ovvie ragioni di incidenza dei tragici eventi alluvionali – ma anche quelle di Marche e Toscana, limitrofe – e quindi per questo interessate – dalla medesima condizione.

Diventano, quindi, ufficiali le misure previste in prima istanza per fronteggiare l'emergenza maltempo dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Viene, quindi, confermato come arco di tempo "emergenziale" quello compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto.

All'interno del citato periodo è confermata la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento in scadenza a partire dal 1° maggio 2023.

La sospensione non opera esclusivamente a favore delle imprese che hanno sede nei territori rientranti nell'allegato 1, ma anche nei confronti di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale ivi ubicati, anche laddove riguardanti atti emessi nei confronti di aziende non operanti nei citati ambiti territoriali.

Sempre tra le misure adottate è importante segnalare la presenza di una speciale cassa integrazione emergenziale unica a favore di tutte le aziende interessate, a prescindere dal settore contributivo di appartenenza, entro il limite di durata di 90 giornate e di stanziamento pari a 580 milioni di euro.

A tale sostegno si aggiunge anche l'indennità una tantum per collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi che siano stati costretti a sospendere la propria attività per causa collegata agli eventi alluvionali, e che può arrivare sino a 3.000,00 €.

Seminario di specializzazione
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO CALDERONE
accedi al sito >

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: rapporto annuale Comunicazioni Obbligatorie 2023

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 1° giugno 2023, il rapporto annuale inerente alle comunicazioni obbligatorie 2023, che contiene e descrive i dati inerenti al periodo di indagine triennale 2020 – 2022.

Il rapporto, stante la platea di dati attinti, è utile ad analizzare le dinamiche inerenti ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, anche in relazione alla distribuzione dei soggetti coinvolti.

Viene prevista una suddivisione tematica all'interno del rapporto, descritta dalla suddivisione in capitoli, così declinati:

1. capitolo 1: descrive i rapporti di lavoro e le dinamiche ad essi sottese, andando ad indagare le ragioni connesse alle cessazioni, così come alla mappatura delle trasformazioni (stabilizzazioni) da tempo determinato ad indeterminato
2. capitolo 2: analizza il legame tra datori di lavoro e lavoratori
3. capitolo 3: pone in evidenza la mappatura di particolari criteri correlati, quali l'ubicazione geografica, le tipologie di contratti utilizzati, i settori economici interessati e la qualifica professionale
4. capitolo 4: mappa l'incidenza di tirocini extra curricolari
5. capitolo 5: mette in evidenza i dati correlati al ricorso alla somministrazione.

NEWS DEL GIORNO

Esonero dal lavoro notturno in presenza di familiare disabile

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 10 maggio 2023, n. 12649, ha stabilito che al fine di fruire dell'esonero dal lavoro notturno è sufficiente la condizione di disabilità del familiare, la necessità che, invece, il disabile sia stato riconosciuto come in situazione di gravità non può trarre decisivo argomento dalla circostanza che la disposizione normativa preveda che il disabile sia a carico del lavoratore o della lavoratrice, ciò perché l'essere a carico nulla di dirimente lascia inferire sul grado di invalidità di cui debba essere affetto la persona con handicap, più o meno grave, ma indica una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile. Difatti, non può certo negarsi che si possa avere cura e fare carico di una persona che presenti una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, anche quando tale minorazione non renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.